



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA pv Perugia)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 71 DEL 10/01/2017

OGGETTO: Società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis, Parte seconda D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'installazione costituita da una sezione di produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata (FOU) e una sezione di produzione di fertilizzanti prodotti dal compostaggio dei rifiuti organici, sita in Località Casone, Comune di Foligno.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i. e in particolare la parte II "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";

Preso atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante nell'Allegato VIII, Parte II del citato D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con uno o più decreti ministeriali e ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

Vista la L. R. 13 maggio 2009, n. 11, Regione Umbria “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” che all’art. 51 sancisce che alle Province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto il D. Lgs. 46 del 4/03/2014 che ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. tra cui al Titolo III-bis della Parte seconda riguardante l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto che, ai sensi della L. R. 2 aprile 2015, n. 10 “*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative*”, attuata con DGR 1386 del 23/11/2015, a partire dal 1 dicembre 2015 le funzioni relative al rilascio, rinnovo, riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), trasferite alle Province con L.R. 11/2009, sono state riallocate nella Regione Umbria;

Considerato che, ai sensi dell’art. 29-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine della consultazione al pubblico la Regione Umbria ha individuato il Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento in oggetto;

Viste le risultanze delle attività istruttorie svolte da parte dei funzionari competenti in materia di AIA di seguito riportate:

- con D.D. n. 10125 del 22/12/2015 il Servizio regionale Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria ha disposto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della DGR n. 861/2011 e s.m.i., l’esclusione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del : “*Progetto di un impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata e di un impianto di produzione di fertilizzanti dal compostaggio dei rifiuti organici provenienti dall’impianto biometano in Loc. Casone – Fraz. Casevecchie nel Comune di Foligno (PG)*” nel rispetto di alcune prescrizioni;
- con nota prot. BM-FG/VP/MGF/sr/5/16 del 18/03/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-062591 del 22/03/2016) la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’art. 29-*ter* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione costituita da una sezione di produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata (FOU) e una sezione di produzione di fertilizzanti prodotti dal compostaggio dei rifiuti organici, sito in Località Casone nel Comune di Foligno, allegando la relativa documentazione tecnica;
- con nota prot. regionale n. U-0092343 del 29/04/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia ha comunicato l’avvio del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. per l’impianto in oggetto;
- con nota prot. regionale n. U-0092362 del 29/04/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia ha chiesto ad ARPA Umbria di predisporre il *Rapporto istruttorio* per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto;
- ai sensi dell’art. 29-*quater*, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione Umbria ha provveduto, in data 02/05/2016, alla pubblicazione sul proprio sito web dell’avviso al pubblico riguardante il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto e non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati, entro i termini fissati dall’art. 29-*quater*, comma 4 del medesimo decreto;
- con nota del 20/06/2016 (acquisita al protocollo regionale con n. E-0132384 e n. E-0132405 del 21/06/2016) la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. ha trasmesso le integrazioni volontarie alla documentazione tecnica presentata con la suddetta istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con nota prot. regionale n. U-0149706 del 15/07/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia ha convocato un Gruppo di lavoro inerente l’oggetto per il giorno 28/07/2016;

- con nota prot. 12628 del 22/07/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0157202 del 26/07/2016) ARPA Umbria ha trasmesso la bozza del *Rapporto istruttorio* per il rilascio dell'AIA in oggetto, segnalando alcuni aspetti da approfondire;
- con nota prot. regionale n. U-0156440 del 25/07/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia ha trasmesso il *Rapporto istruttorio* inviato da ARPA Umbria ai Soggetti convocati al Gruppo di lavoro;
- con nota prot. regionale n. U-0158854 del 28/07/2016 il Servizio regionale Risorse Idriche e rischio idraulico, con riferimento al suddetto Gruppo di lavoro, ha trasmesso il parere di competenza segnalando alcuni aspetti da approfondire;
- con nota prot regionale n. U-161566 del 02/08/2016 il Servizio regionale Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività estrattive della Regione Umbria, in relazione ai dubbi sul profilo autorizzativo dell'impianto in oggetto sollevati durante il Gruppo di Lavoro del 28/07/2016, ha precisato quanto segue:
"Il D. Lgs. 28/2011, all'art. 8bis (in vigore a far data dal 21/08/2014), riporta che per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 (dello stesso D. Lgs. 28/2011). A tali fini si utilizza:
 - a) *la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;*
 - b) *l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).*
Le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010 sono esplicitamente redatte per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi, quindi si riferiscono esclusivamente agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Stesso dicasi per quanto riguarda l'ambito di applicazione del regolamento regionale 7/2011, recante Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Stante quanto sopra, si ritiene che le procedure autorizzative ai fini energetici per l'impianto di cui al Gruppo di lavoro in oggetto siano definite dal riportato art. 8bis, e quindi un nuovo impianto per la produzione di biometano di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora è soggetto a PAS";
- con nota del 03/08/2016 (acquisita al protocollo regionale con n. E-0163479, E-0163549, E-0163575, E-0163604, E-0163611 del 04/08/2016), con nota del 22/08/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0171628 del 23/08/2016) e nota del 29/08/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0174958, E-0174968 del 30/08/2016) la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A., a seguito del Gruppo di Lavoro del 28/07/2016, ha trasmesso la documentazione tecnica ad integrazione e/o sostituzione di quella allegata all'istanza di AIA, comprendente altresì la soluzione progettuale adottata per la delocalizzazione della fognatura esistente che insiste nell'area oggetto di intervento, la relazione tecnica di processo integrativa, la relazione di compatibilità idraulica;
- con nota prot. n. 15217 del 08/09/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0182407 del 09/09/2016) ARPA Umbria ha trasmesso il *Rapporto istruttorio* aggiornato, segnalando alcuni aspetti da approfondire;
- con nota del 11/09/2016 e le successive del 21/09/2016, 04/10/2016, 21/10/2016, 29/10/2016, 15/11/2016, 01/12/2016, 26/12/2016 (acquisite al prot. regionale con n. E-0183381 del 12/09/2016, E-0192917 del 22/09/2016, E-0203688 del 05/10/2016, E-0218929 del 24/10/2016, E-0225320 del 31/10/2016, E-0236543 del 15/11/2016, E-0251769 del 05/12/2016, E-0267510 del 27/12/2016) l'Avv. Passeri, per conto del

- Consigliere regionale Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 stelle, ha contestato la procedura autorizzativa seguita, diffidando la Regione Umbria e gli Enti interessati dall'esprimere parere favorevole al rilascio dell'AIA in oggetto;
- con nota del 14/09/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0187169 del 15/09/2016), nota del 26/09/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0197535 del 27/09/2016) e nota del 27/10/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0223917 del 28/10/2016) l'ATI 3 Umbria ha risposto alle osservazioni avanzate dall'Avv. Passeri nelle richiamate note del 11/09/2016 e del 21/10/2016 e con note acquisite al prot. regionale con n. E-0193148 del 22/09/2016, n. E-230466 del 08/11/2016, n. E-0242986 del 23/11/2016 e n. E-0264297 del 21/12/2016 il Comune di Foligno ha replicato alle contestazioni dell'Avv. Passeri;
 - con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 27/09/2016 è stato approvato l'atto amministrativo finalizzato alla concessione di un diritto di superficie alla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. relativamente al terreno di proprietà regionale in Località Casone, Comune di Foligno di superficie stimata pari a 9.900 mq, facente parte del terreno distinto al NCP al foglio 250, particella 195 da utilizzare per la costruzione e la gestione funzionale ed economica di un impianto di produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata(FOU), per un importo annuo pari ad euro 9.603,00 con decorrenza dalla sottoscrizione di apposita convenzione e per la durata di venti anni a partire dall'entrata in esercizio degli impianti;
 - con nota prot. regionale n. U-213889 del 17/10/2016 (integrata con nota prot. regionale n. U-219853 del 25/10/2016) il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia ha convocato la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'AIA in oggetto per il giorno 03/11/2016, trasmettendo a tutti i destinatari il *Rapporto istruttorio* di ARPA aggiornato e le ultime note inviate dall'Avv. Passeri inerenti il procedimento in oggetto;
 - con prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0112116_20161017 è stata acquisita dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 relativa alla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A., così come comunicato dal competente Ufficio regionale con nota prot. regionale n. U-0214306 del 18/10/2016;
 - con nota acquisita al protocollo regionale con n. E-0215555 del 19/10/2016 la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A., ad integrazione della precedente nota acquisita al prot. regionale con n. E-0174958 del 30/08/2016, ha trasmesso la relazione di compatibilità idraulica integrativa;
 - con nota del 19/10/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0216364 del 19/10/2016) l'ATI 3 Umbria, in vista della Conferenza di Servizi del 03/11/2016, ha comunicato di aver provveduto ad individuare con gara europea il concessionario per la realizzazione del progetto in oggetto e a stipulare la relativa Convenzione di concessione in project financing, non ritenendo di poter dare un contributo alla Conferenza stessa;
 - con nota acquisita al protocollo regionale con n. E-0224045 del 28/10/2016 la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A., in risposta alle richieste formulate da ARPA Umbria nella nota di trasmissione del *Rapporto istruttorio* prot. n. 15217 del 08/09/2016, ha fornito alcuni chiarimenti e ha allegato ulteriore documentazione tecnica tra cui il parere favorevole con prescrizioni di ATI 3 Umbria prot. n. 1962 del 05/09/2016 per lo scarico in pubblica fognatura, il parere favorevole con prescrizioni dei VVF di Perugia prot. 11187 del 18/10/2016, parere favorevole dell'ENAC prot. 0085421-P del 12/08/2016, parere del Comune di Foligno in merito al Piano di rischio dell'aeroporto;
 - con nota prot. n. 16103 del 27/10/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-224009 del 28/10/2016) la società Valle Umbra Servizi S.p.A. ha espresso parere favorevole in merito allo spostamento della condotta fognaria, ritenendo tuttavia necessario che il progetto definitivo venga integrato con apposita relazione tecnica ed idraulica con la quale si descrivano i motivi che originano la delocalizzazione della rete fognaria esistente nonché i criteri costruttivi della nuova fognatura;

- con nota prot. n. 11721 del 28/10/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-224591 del 31/10/2016) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia ha comunicato di non poter garantire la partecipazione di alcun suo funzionario alla Conferenza di Servizi del 03/11/2016 per motivi di servizio e ha confermato il parere favorevole con prescrizioni espresso alla ditta con nota prot. n. 11187 del 18/10/2016, allegato alla nota stessa;
- con nota acquisita al prot. regionale con n. E-0225946 del 02/11/2016 la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. ha trasmesso la relazione di compatibilità idraulica integrativa e con nota acquisita al prot. regionale con n. E-0227669 del 03/11/2016 ha trasmesso la relazione relativa allo spostamento della fognatura;
- con nota prot. 16203 del 31/10/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0226073 del 02/11/2016) la società Valle Umbra Servizi S.p.A ha comunicato alcune indicazioni relativamente alla connessione del nuovo impianto alla rete gas;
- con nota prot. n. 2506 del 02/11/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-226301 del 02/11/2016) l'ATI 3 Umbria ha inviato la Determinazione Dirigenziale n. 179 del 09/09/2016 avente ad oggetto: "Dichiarazione di non delocalizzazione impianto Biodigestore Casone di Foligno";
- con nota prot. regionale n. U-226657 del 03/11/2016 il Servizio regionale Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività estrattive, riportando alcune considerazioni, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA in oggetto,
- con nota prot. regionale n. U-226937 del 03/11/2016 il Servizio regionale Risorse Idriche e Rischio idraulico ha trasmesso le proprie valutazioni sul progetto in oggetto, esprimendo parere favorevole per la realizzazione degli interventi indicati, subordinandolo all'ottenimento di specifica dichiarazione da parte del Comune di Foligno in merito alla non altrimenti localizzabilità dell'opera in progetto ed al rispetto di alcune prescrizioni;
- con nota prot. n. 4234 del 02/11/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-227150 del 03/11/2016) l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha trasmesso le proprie valutazioni, ritenendo che l'opera proposta sia compatibile con le previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, a condizione che venga fornita apposita dichiarazione da parte del Comune di Foligno che faccia riferimento alla non altrimenti localizzabilità dell'opera in progetto;
- con nota prot. n. 61261 del 02/11/2016 (acquisito al prot. regionale con n. E-227194 del 03/11/2016) il Comune di Foligno ha trasmesso le valutazioni di competenza sul progetto in oggetto, esprimendo parere favorevole alla soluzione progettuale proposta alla realizzazione dell'intervento nel rispetto di alcune prescrizioni. Nel parere il Comune richiama la Deliberazione n. 55 del 30/09/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole in merito al progetto in oggetto, dando atto che le opere rientrano tra quelle di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e che l'approvazione da parte della Regione Umbria del progetto definitivo relativo agli interventi proposti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, costituirà variante allo strumento urbanistico comunale. Con il medesimo atto viene incaricato *"il Dirigente dell'Area Governo del Territorio, o suo delegato, a prendere parte alla Conferenza di Servizi ai fini dell'approvazione del progetto e della conseguente variante allo strumento urbanistico generale comunale, assegnando al medesimo ampio mandato per l'espressione dei pareri di competenza dell'Ente..."*
- viste le varie integrazioni della ditta pervenute tra il 28/10/2016 e il 03/11/2016, la Conferenza di Servizi del 03/11/2016 è stata sospesa per dare modo a tutti i partecipanti di poter prendere visione della documentazione trasmessa negli ultimi giorni. Durante la Conferenza è stato discusso il *Rapporto istruttorio* di ARPA e sono state esaminate le osservazioni avanzate dall'Avv. Passeri nelle citate note del 12/09/2016, del 22/09/2016 e del 05/10/2016. La ditta consegna la documentazione integrativa richiesta dalla Valle Umbra Servizi S.p.A. in merito allo spostamento della linea fognaria. In sede di Conferenza è stata data lettura ai seguenti pareri: ENAC (favorevole), Comune di Foligno (favorevole con prescrizioni), Servizio regionale Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività estrattive (favorevole), Servizio regionale Risorse idriche e rischio idraulico (favorevole con prescrizioni), Autorità di Bacino del Fiume Tevere (favorevole), ATI 3

Umbria (favorevole con prescrizioni). La società Vale Umbra Servizi S.p.A. chiede di essere inserita tra i destinatari di tutte le comunicazioni relative all'AIA;

- con nota prot. regionale n. U-0228522 del 04/11/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia ha chiesto al competente Servizio regionale un parere legale in merito alla corretta applicazione dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare *“se il contenuto della Deliberazione Consiliare n. 55 del 30/09/2015 del Comune di Foligno, con la quale il Consiglio Comunale esprime parere favorevole in merito al progetto, dando atto che le opere rientrano tra quelle di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e dando atto che l'approvazione da parte della Regione del progetto costituirà variante allo strumento urbanistico comunale, sia sufficiente allo scrivente Servizio per approvare la variante o se invece è necessario che il Consiglio Comunale esprima palesemente parere favorevole sulla variante stessa”*;
- con nota prot. regionale n. U-230880 del 08/11/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia, a seguito della Conferenza di Servizi del 03/11/2016, ha trasmesso a tutti i Soggetti invitati in Conferenza la documentazione integrativa presentata dalla ditta con le citate note del 19/10/2016, 28/10/2016, 31/10/2016 e 02/11/2016;
- con nota prot. regionale n. U-235678 del 14/11/2016 il Servizio regionale Attività legislativa e segreteria della Giunta Regionale. Promulgazione leggi ha trasmesso il parere richiesto, riportando in conclusione: *“Quindi, il Consiglio Comunale con la DC n. 55/2015 si è determinato in senso positivo alla variante al PRG, delegando e dando ampio mandato al Dirigente dell'Area governo del territorio di partecipare alla Conferenza di Servizi ai fini dell'approvazione del progetto e della conseguente variante allo strumento urbanistico comunale. Tale assenso risulta conforme alla giurisprudenza di cui sopra, e in particolare, anche a quella da ultimo citata che esige la partecipazione alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 di un rappresentante del Comune fornito di apposita delega da parte del Consiglio comunale. Sulla base di quanto sopra l'Autorità regionale potrà determinarsi in merito all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con effetto di variante al PRG”*;
- con nota prot. regionale n. U-231194 del 08/11/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia ha convocato per il giorno 15/11/2016 la II Conferenza di Servizi per il rilascio dell'AIA in oggetto;
- con nota prot. regionale n. U-231176 del 8/11/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia ha chiesto al competente Servizio geologico regionale un parere sulla relazione geologica presentata dalla ditta ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. unitamente all'istanza di AIA;
- con nota prot. regionale n. U-232110 del 09/11/2016 il Servizio regionale Urbanistica ha trasmesso il parere favorevole ai fini dell'approvazione della variante al vigente PRG del Comune di Foligno, precisando che lo stesso parere *“è subordinato alla presentazione da parte del Comune di Foligno, in sede di Conferenza di Servizi e prima dell'approvazione del progetto:*
 - *del parere favorevole in ordine a tutti gli aspetti di propria competenza, anche ai fini dell'art. 28, comma 10 della stessa L.R. (parere di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio nonché in materia idraulica e idrogeologica);*
 - *della valutazione della qualità ambientale e produttiva della zona interessata ai fini della modifica dell'area di particolare interesse agricolo, così come previsto dall'art. 32, comma 10 della L.R. 1/2015”*.

Il medesimo Servizio regionale ricorda inoltre che:

- *“gli aspetti legati all'interferenza dell'opera con le fasce del Piano di Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere dovranno essere verificati dal Servizio regionale competente;*
- *gli aspetti igienico-sanitari dovranno essere verificati dalla ASL competente;*
- *gli aspetti paesaggistici relazionati ai contenuti del PTCP dovranno essere verificati dalla Provincia di Perugia;*
- *gli aspetti concernenti gli adempimenti in materia di VAS e VIA di cui al D. Lgs. 152/2006 e alla L.R. 12/2010, nonché in materia di impianti per produzione di energia,*

di cui al R.R. 7/2011 e la verifica delle distanze ai fini ambientali, dovranno essere valutati, in sede di Conferenza di Servizi da parte dei Servizi regionali competenti;

- con nota prot. regionale n. U-233059 del 09/11/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia ha trasmesso ai Servizi regionali interessati e al Comune di Foligno il suddetto parere del Servizio Urbanistica invitando ciascuno ad esprimere il parere di competenza;
- con nota prot. regionale n. U-233545 del 11/11/2016 il Servizio regionale Pianificazione e Tutela paesaggistica ha trasmesso il parere di competenza confermando le prescrizioni indicate in sede di Verifica di assoggettabilità alla VIA e riportate nella citata D.D. n. 10125 del 22/12/2015 ai punti 1.2 e 1.3;
- con note acquisite al prot. regionale con n. E-233067 e n. E-0233279 del 10/11/2016 e note n. E-233527 e n. E-233542 del 11/11/2016 la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. ha trasmesso ulteriori integrazioni all'istanza di AIA in risposta alle richieste di chiarimenti emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 03/11/2016;
- con nota prot. regionale n. U-235617 del 14/11/2016 il Servizio Geologico e Gestione delle Competenze regionale in materia di Acque Pubbliche ha trasmesso le proprie valutazioni sulla relazione geologica, sismica e geologica tecnica presentata dalla ditta, segnalando l'opportunità di approfondire alcuni aspetti;
- con nota prot. n. 65024 del 14/11/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0236106 del 15/11/2016) il Comune di Foligno ha trasmesso il parere per la II Conferenza di Servizi del 15/11/2016, aggiornando le prescrizioni indicate nel precedente parere del 02/11/2016, alla luce delle ultime integrazioni presentate dalla ditta, ed esprimendo parere favorevole con prescrizioni in merito alla compatibilità delle previsioni del progetto in variante al PRG '97 con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché in materia idraulica, idrogeologica e sismica, come richiesto dal Servizio regionale Urbanistica con la citata nota del 09/11/2016;
- in data 15/11/2016 si è tenuta la II Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto, che è stata sospesa invitando la ditta a fornire i chiarimenti richiesti dal Servizio Geologico regionale e fissando la prossima seduta per il giorno 23/11/2016;
- con nota prot. regionale n. U-236930 del 15/11/2016 il Servizio regionale Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ha trasmesso le proprie valutazioni sul parere espresso dal Servizio regionale Urbanistica (prot. regionale n. U-232110 del 09/11/2016), richiamando la D.D. n. 6049 del 20/08/2015 con la quale è stata espressa la non necessità di sottoporre a VAS la "proposta di integrazione/modifica del Piano d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti ATI 3" subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e la D.D. n. 10125 del 22/12/2015 con la quale è stata disposta l'esclusione dal procedimento di VIA del progetto in oggetto;
- con nota prot. regionale n. U-237305 del 16/11/2016 il Servizio regionale Pianificazione e Tutela paesaggistica, viste le integrazioni della ditta ricevute in data 08/11/2016 dalle quali risultano recepite le prescrizioni di carattere paesaggistico già impartite in sede di Verifica di assoggettabilità alla VIA, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto;
- con nota prot. regionale n. U-238949 del 17/11/2016 il Servizio regionale Autorizzazioni ambientali AIA e AUA pv Perugia ha convocato per il giorno 23/11/2016 la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'AIA in oggetto, trasmettendo la nota inviata dal Comune di Foligno in data 07/11/2016 in risposta alle ultime note di diffida dell'Avv. Valeria Passeri e l'ulteriore nota dell'Avv. Passeri trasmessa in data 15 novembre;
- con nota del 18/11/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-0242278, E-242295, E-0242310 del 22/11/2016) la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. ha inviato ulteriore documentazione integrativa, in risposta alle richieste di chiarimenti emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 15/11/2016 da parte del Servizio Geologico regionale;
- con nota prot. regionale n. U-242630 del 22/11/2016 il Servizio Geologico e Gestione delle Competenze regionale in materia di Acque Pubbliche ha trasmesso parere favorevole (con prescrizioni) in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto;

- in data 23/11/2016 si è tenuta la III Conferenza di Servizi, relativa al procedimento in oggetto, che ha stabilito all'unanimità di approvare il progetto presentato dalla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. chiedendo ad ARPA Umbria di aggiornare il *Rapporto istruttorio* con le modifiche concordate in sede di Conferenza, trasmesso con nota prot. n. 21059 del 14/12/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-259766 del 15/12/2016);
- con nota prot. n. 255938 del 22/11/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-244144 del 24/11/2016) la USLUmbria 2 ha espresso parere favorevole al progetto in questione;
- con nota acquisita al prot. regionale con n. E-245046 del 25/11/2016 la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. ha trasmesso le integrazioni consegnate al Servizio Geologico regionale prima della Conferenza del 23/11/21016 e con nota acquisita al prot. regionale con n. E-0245762 del 25/11/2016 ha comunicato i dati di capacità massima di stoccaggio per ciascuna sezione d'impianto come richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 23/11/2016 ai fini del calcolo delle fidejussioni;
- con nota prot. n. 4805 del 12/12/2016 (acquisita al prot. regionale con n. E-258064 del 13/12/2016) l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ribadisce quanto già espresso con il parere n. 4234 del 2/11/2016, anche ai fini della validità dello stesso, che la dichiarazione di non delocalizzabilità deve essere rilasciata da parte del Comune di Foligno;
- con nota acquisita al prot. regionale con n. E-262052 del 19/12/2016 il Comune di Foligno, in risposta alla precisazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere di cui alla nota del 12/12/2016, ha richiamato il parere già espresso con nota prot. 65024 del 14/11/2016 in cui confermava *“quanto dichiarato dall'ATI 3, ritenendo l'impianto in oggetto non altrimenti localizzabile per ovvi motivi ivi riportati. Ulteriori considerazioni confermatrice, in merito, sono state svolte da questo Comune con propria nota prot. 67255 del 22/11/2016 depositata agli atti della Conferenza”*;
- con e-mail del 19/12/2016 il Sig.re Salvatore Fontana ha espresso alcune osservazioni sulla dichiarazione di non delocalizzabilità dell'impianto, con riferimento alla nota dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere del 12/12/2016 e con nota acquisita al prot. regionale con n. E-0268738 del 28/12/2016 il Comune di Foligno ha risposto alla suddetta comunicazione di Salvatore Fontana;

Considerato che le risultanze istruttorie di cui sopra hanno riportato quanto segue:

- che, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11 del D. Ls. 152/006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto, tra le quali è compresa l'Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208;
- che, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del citato decreto, *“la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*;
- che, sono state ampiamente esaminate in sede di Conferenza di Servizi le contestazioni e osservazioni avanzate dall'Avv. Passeri per conto del Consigliere Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 stelle, nonostante dette osservazioni siano pervenute ben oltre i termini previsti dall'art. 29-*quater*, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che, la procedura autorizzativa seguita in merito all'applicazione del citato art. 208 è stata confermata anche dal parere legale acquisito con prot. n. U-235678 del 14/11/2016 dal competente Servizio regionale;
- che, sulle procedure autorizzative ai fini energetici per detto impianto si è espresso il competente Servizio regionale Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive con nota prot. regionale n. U-0161566 del 02/08/2016, precisando che un nuovo impianto per la produzione di biometano di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora è soggetto a PAS;
- che, tutti i Soggetti che hanno preso parte al procedimento hanno espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto come di seguito elencato:

- Servizio regionale Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività estrattive (parere favorevole);
 - Servizio regionale Urbanistica (parere favorevole);
 - Servizio regionale Pianificazione e Tutela Paesaggistica (parere favorevole);
 - Servizio regionale Risorse idriche e Rischio Idraulico (parere favorevole con prescrizioni);
 - Servizio regionale Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche (parere favorevole con prescrizioni);
 - ATI 3 Umbria (parere favorevole con prescrizioni);
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia (parere favorevole con prescrizioni);
 - ENAC (parere favorevole);
 - Autorità di Bacino del Fiume Tevere (parere favorevole);
 - Comune di Foligno (parere favorevole con prescrizioni);
 - ARPA incaricata di redigere il *Rapporto istruttorio* (parere favorevole);
 - USLUmbria 2 (parere favorevole);
 - Provincia di Perugia (parere favorevole con prescrizioni);
 - Valle Umbra Servizi (parere favorevole);
- che, nel *Rapporto istruttorio* approvato in Conferenza di Servizi del 23/11/2016 si è tenuto conto dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, come previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-bis;
 - che, l'art. 29-sexies, comma 9-septies del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 04/03/2014, stabilisce la prestazione, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, di adeguate garanzie finanziarie il cui importo dovrà essere definito in base ai criteri indicati da uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - che il Decreto n. 141 del 26/05/2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" che all'art. 1, comma 2 stabilisce che: "le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g) del D. Lgs. 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del D. Lgs. 152/2006, per tali attività, a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c) del D. Lgs. 152/2006";
 - che, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
 - che, con D.G.R. n. 1881 del 20/12/2010 "Indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettera d) ed e) della L.R. 13 Maggio 2009, n. 11. Determinazioni" sono stati confermati gli indirizzi e i criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., indicati nella D.G.R. n. 749 del 05/06/2003;
 - che, in base alla capacità massima di stoccaggio dell'impianto in oggetto comunicata dal Gestore con nota acquisita al prot. regionale con n. E-0245762 del 25/11/2016 e ai criteri stabiliti dall'Allegato 3, punto 2) della citata DGR 749/2003, l'importo della fidejussione che il Gestore dovrà prestare in favore della Regione Umbria è pari a € 3.195.846,00. Ai sensi della medesima DGR la durata della garanzia è pari alla durata dell'autorizzazione più un anno e il Gestore può avvalersi dei criteri indicati al punto 3) dell'Allegato 3 per la riduzione dell'importo della garanzia finanziaria;

- che, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D. Lgs. 152/2006, come modificato con D. Lgs. n. 46 del 04/03/2014, il riesame dell'autorizzazione con valenza di rinnovo è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di una istallazione;
 - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Tale termine è esteso a 16 anni se, l'istallazione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulta registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e a 12 anni se risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;
- che, per quanto sopra detto, possa essere rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. per l'installazione in oggetto;

Visto che, come sopra illustrato, il progetto presentato dalla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. in ordine all'installazione in oggetto è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza di Servizi del 23/11/2016;

Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato, di procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. per l'installazione in oggetto, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel *Rapporto istruttorio* di ARPA Umbria così come approvato nell'ambito della Conferenza di Servizi del 23/11/2016 e con l'osservanza delle prescrizioni indicate nei pareri acquisiti e riportate nel presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di prendere atto di tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A., con sede legale in Corso Vinzaglio n. 24-10121 Torino, per l'installazione costituita da una sezione di produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata (FOU) e una sezione di produzione di fertilizzanti prodotti dal compostaggio dei rifiuti organici, sita in Località Casone, Comune di Foligno, (attività IPPC 5.3 b1);
3. di dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale:
 - a) approva, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la realizzazione e la gestione dell'installazione costituita da una sezione di produzione di biometano alimentato dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata (FOU) e una sezione di produzione di fertilizzanti prodotti dal compostaggio dei rifiuti organici, sita in Località Casone, Comune di Foligno, secondo il progetto presentato dalla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. con nota acquisita al prot. regionale con n. E-062591 del 22/03/2016 e successive integrazioni richiamate nel presente atto;
 - b) costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Foligno riclassificando come sedi del trattamento e smaltimento dei rifiuti (A/SR), la porzione dell'area oggetto dell'intervento, comprensiva della strada di accesso, classificata come agricolo periurbano di pregio (EP/APP), secondo quanto indicato nell'elaborato FG/BM/PRG/x/142 "Proposta variante urbanistica" trasmesso dalla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. con nota acquisita al prot. regionale con n. E-233527 del 11/11/2016;
4. di stabilire che, in merito all'aspetto energetico la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. dovrà ottenere la procedura abilitativa semplificata PAS prima dell'immissione in rete del biometano;

5. di stabilire che il *Rapporto Istruttorio* redatto da ARPA Umbria, così come approvato nell'ambito della Conferenza di Servizi in data 23/11/2016 e riportato in allegato al presente provvedimento, è parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione;
6. di imporre il rispetto delle condizioni, modalità tecniche, prescrizioni, parametri, valori limite delle emissioni e le scadenze contenute nel *Rapporto istruttorio* di ARPA Umbria allegato all'autorizzazione e quanto riportato nelle relazioni tecniche e planimetrie di progetto allegata all'istanza di AIA (nota prot. BM-FG/VP/MGF/sr/5/16 del 18/03/2016 acquisita al prot. regionale con n. E-062591 del 22/03/2016) e successive integrazioni;
7. di stabilire che il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni indicate nei pareri acquisiti da intendersi in questa sede integralmente trascritte e, comunque, di seguito riportate:

aspetti geologici

- la superficie di 7200 mq interessata attualmente da un cumulo di materiale riciclato di altezza fino a 11,0, al cui interno sono previsti degli interventi, una volta asportato il materiale di riciclo sovrastante dovrà essere sottoposta ad adeguate indagini geognostiche e geotecniche atte a verificare il diverso grado di costipamento dei terreni argillosi, limosi e torbosi pregressamente sollecitati; dovrà essere accertata la compatibilità degli interventi strutturali con le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geotecniche locali;
- In relazione alla compressibilità dei terreni e agli aspetti geotecnici, compresa la presenza di falda idrica superficiale, occorrerà attenersi alle indicazioni contenute nella relazione geologica, idrogeologica e sismica redatta dal professionista incaricato;
- ai fini della progettazione esecutiva in ordine all'acquisizione dell'autorizzazione ai fini sismici, per il dimensionamento e calcolo strutturale, occorrerà tenere conto delle indagini sismiche prodotte e degli ulteriori accertamenti eseguiti di microzonazione sismica;
- per quanto riguarda la fase di cantierizzazione e realizzativa dell'intervento, occorrerà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari, nonché esperire i relativi adempimenti amministrativi connessi, al fine di consentire l'esecuzione delle opere a regola d'arte;

aspetti idraulici

- in sede di progettazione definitiva dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni e concessioni ai fini idraulici per la realizzazione delle opere su fossi demaniali, nonché quella relativa agli interventi di sdemanializzazione /demanializzazione da inoltrare all'Agenzia del Demanio competente per territorio;
- in fase costruttiva le quote assunte dovranno obbligatoriamente essere riferite ai capisaldi ufficiali della livellazione eseguita per la redazione delle mappe di pericolosità dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
- il soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 3.6 della DGR n. 853/2015, dovrà costituire un vincolo sull'edificio interessato, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto. Detto atto dovrà essere trasmesso alla Regione dell'Umbria e al Comune di Foligno. La mancata stipula di detto atto comporterà la non emissione del certificato di agibilità /abitabilità da parte del Comune predetto;
- il richiedente dovrà predisporre la procedura di emergenza locale che dovrà essere concordata con il Comune di Foligno e correlata con il Piano di Protezione Civile comunale. Per le attività soggette al rispetto della normativa di settore del D. Lgs. 81/2008 tale procedura dovrà tener conto dell'ulteriore valutazione conseguente all'esposizione del rischio idraulico. Copia di detta procedura, redatta da un tecnico abilitato e firmata dai proprietari dell'impianto, dovrà essere trasmessa alla Regione dell'Umbria, Servizio-Risorse Idriche e Rischio Idraulico, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- il richiedente è obbligato in qualsiasi momento a garantire il libero accesso ai funzionari del Servizio regionale per consentire l'espletamento degli eventuali controlli durante l'esecuzione delle opere;

- le opere devono essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli atti tecnici prodotti, nessuna modifica in merito deve essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la decadenza della validità del parere di competenza espresso e la conseguente rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che i soggetti autorizzati possano avanzare alcuna richiesta o pretesa d'indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- i lavori autorizzati una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità;
- il richiedente deve comunicare alla Regione Umbria, Servizio risorse idriche e Rischio Idraulico, le date di inizio e fine dei lavori per consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto progettualmente e quanto realizzato, nonché il nominativo dei tecnici incaricati alla direzione dei lavori. Gli attori dovranno trasmettere alla Regione Umbria una dichiarazione dei Direttori dei lavori attestante la data di completamento delle opere e la conformità rispetto al progetto approvato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- il richiedente rimane obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi che, nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua, fossero disposti a mezzo di specifico provvedimento;
- tutti i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte in modo che le opere risultino idonee in ogni loro parte;
- il richiedente rimane interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse. Lo stesso deve obbligarsi inoltre a tenere sollevata e indenne la Regione Umbria da qualsiasi rapporto che i medesimi soggetti dovessero instaurare con propri collaboratori o terzi aventi causa;
- sono a carico del richiedente tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni o obblighi di legge riguardanti la realizzazione delle opere, come ad esempio in materia urbanistica, ambientale, forestale e di vigilanza sulle costruzioni;

aspetti paesaggistici

- l'area dell'intervento rientra nell'unità di paesaggio n. 67 Foligno – “Valle Umbra” Sistema di pianura e di valle in alta trasformazione con indirizzi normativi di qualificazione. Tali ambiti sono regolati dalle Direttive di cui agli art. 32 e 33 della normativa del PTCP.

Secondo le norme generali, art. 33 del PTCP, rientrano in tali direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito le maggiori trasformazioni paesaggistiche in termini qualitativi e qualificativi e che pertanto non possiedono più l'assetto paesaggistico tradizionale. Secondo le norme di tutela dello stesso articolo si dovrebbe evitare il ricorso all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola, privilegiando, ove necessario, la semplice depolverizzazione. Secondo le norme di sviluppo dello stesso articolo del PTCP, in tali ambiti si dovrà evitare che si realizzi il collegamento di aree già edificate, mentre dovranno essere previste aree libere dall'edificazione aventi finalità paesaggistiche ed ecologiche, nonché corridoi di connessione tra gli spazi aperti.

Nelle aree di nuova espansione si dovrà evitare che le pavimentazioni non permeabili superino il 50% del terreno a disposizione e che non superino il 60% delle nuove previsioni per le attività produttive;

- all'interno dell'area si trova un segmento di viabilità storica – strada dei Maceratoi (Comune di Foligno, foglio n. 250, particelle 195 e 59). Tali ambiti sono regolati dall'art. 37 della normativa del vigente PTCP che prevede:

- la depolverizzazione della strada, utilizzando bitumi a basso impatto, evitandone l'asfaltatura;
- la tutela e la valorizzazione della stessa attraverso il recupero funzionale a fini ambientali e d'uso compatibili;
- l'utilizzo della stessa, garantendo il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive originali;
- la salvaguardia e corretta valorizzazione dell'orditura per la lettura del territorio e del paesaggio attuale, quale elemento di persistenza nel paesaggio trasformato;
- rilevato che la zona oggetto di variante interferisce con la viabilità storica (la realizzazione della nuova strada in parte si sovrappone con quella preesistente) sarà necessario prevedere il mantenimento di un segno del vecchio tracciato. A tal fine si prescrive il prolungamento del viale alberato in progetto per tutta la lunghezza della particella 195. Il viale alberato in questione prevede l'utilizzo della specie cipresso che necessita di terreni asciutti e ben drenati. Nel sito d'intervento, invece, il livello della falda è superficiale, quindi non risulta coerente con le caratteristiche ecologiche e stagionali dell'area. Si dispone invece l'utilizzo del Pioppo cipressino (*Populus nigra* var. *italica*);
- tenuto conto che l'intero complesso è costituito da strutture di importanti dimensioni (circa 18 m di altezza e capannoni di circa m 70x40) nasce la necessità di schermare adeguatamente l'area. Nel documento "*Relazione Opere architettoniche e paesaggistiche*" si prevede l'inserimento paesaggistico dell'intervento utilizzando una siepe perimetrale arboreo-arbustiva. In questo documento (pagg. 17-18) viene riportato un elenco di specie vegetali che sarà usato per gli interventi di mitigazione. Si rileva che alcune di queste non sono autoctone e non sono inserite nell'allegato C dell'Abaco delle specie vegetali in ambito vallivo del PTCP e non dovranno, pertanto, essere utilizzate. Si tratta di ligustro (*Ligustrum japonicum*) provenienza Giappone e lonicera nitida (*Lonicera nitida*) provenienza Asia;
- si prescrive la messa a dimora di Olmo campestre (*Ulmus minor*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Salice bianco (*Salix alba*). La specie Ontano nero (*Alnus glutinosa*), poiché ha bisogno di terreno con alti livelli di umidità, dovrà essere messo a dimora solo nel piede della scarpata, a livello del piano di campagna;
- per rendere la siepe maggiormente schermante rispetto al prospetto presentato, dovranno essere disposti gli esemplari arborei anche sul ciglio superiore del rilevato, in modo tale da guadagnare altri due metri di schermatura in altezza.;

antincendio

- il progetto dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione tecnica prodotta e, anche per quanto non descritto o rappresentato, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/03/1998, D.M. 03/02/2016, D.M. 13/07/2011; D.M. 16/04/2008, D.M. 12/04/1996;
- alla fine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata all'Ufficio prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dal comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 08/03/2006 n. 139. La SCIA dovrà essere presentata secondo le procedure stabilite dal comma 1 dell'art. 4 del DPR 01/08/2001 n. 151, con le modalità e corredata della documentazione tecnica prevista dal D.M. 07/08/2012;

aspetti vari

- il fosso demaniale posto sul lato sud-est dell'impianto esistente e nell'area di ampliamento, così come illustrato negli elaborati progettuali aggiornati, verrà spostato dall'attuale sede; a tal fine occorre che il proponente espleti le procedure di sdemanializzazione prima dell'inizio dei lavori interferenti con lo stesso fosso; inoltre, è fatto obbligo al proponente di garantire il distacco da detto corso idrico di metri dieci per l'edificazione e di metri quattro per le recinzioni e piantumazioni, nonché di acquisire la necessaria autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523 del 25 luglio 1904, fatte salve le ulteriori indicazioni da parte degli enti competenti in materia;

- si dovrà rispettare un distacco minimo di metri 10 tra le pareti prospicienti degli edifici, ovvero prevedere un elemento di attacco tra gli stessi in modo da renderli aderenti; gli edifici medesimi dovranno rispettare una distanza minima dai confini di metri 5;
 - la viabilità proposta dovrà garantire la prosecuzione e il collegamento con la strada vicinale risultante da catasto; l'immissione della strada di progetto in quella comunale e viceversa dovrà rispettare il codice della strada, con realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché di idonea illuminazione in corrispondenza dell'incrocio, a cura e spese del proponente, a cui competerà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. Prima dell'inizio dei lavori e con un anticipo di almeno 7 giorni, il proponente dovrà darne comunicazione al Comune di Foligno ai fini della eventuale verifica in corso d'opera della corretta realizzazione degli stessi;
 - ancorchè il layout di progetto preveda la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di strutture chiuse, in nessun caso dovrà essere consentito il deposito, anche occasionale, di rifiuti su superfici non impermeabilizzate;
 - la soluzione progettuale proposta è tesa a garantire efficacemente la gestione degli odori derivanti dal processo anaerobico di digestione e da quello aerobico di compostaggio; tuttavia, il proponente dovrà verificare in concreto la effettiva rispondenza delle misure adottate alle previsioni modellistiche e progettuali, anche mediante un idoneo monitoraggio, nonché adottare in fase gestionale tutte le misure necessarie alla limitazione degli odori entro i limiti dichiarati in fase di progetto;
8. di stabilire che il Gestore dovrà provvedere, inoltre, ai seguenti adempimenti:
- al fine di consentire le attività di controllo all'Ente preposto, dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere ogni informazione necessaria;
 - dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
 - dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'Autorità competente ogni modifica progettata dell'impianto;
 - nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo Gestore ne daranno comunicazione entro 30 giorni all'Autorità competente anche nelle forme dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - il Gestore dovrà attenersi alla normativa di settore vigente anche se non espressamente citata nel presente atto;
 - a far data dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 29-*decies* del D. Lgs. n. 152/2016 e s.m.i., dovrà trasmettere all'Autorità competente in materia di AIA, ai comuni interessati e ad ARPA Umbria i dati relativi ai controlli delle emissioni chiesti, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 2 del citato decreto. L'omissione della comunicazione dei predetti dati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro;
 - ai sensi dell'art. 29-*undecies*, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore informa immediatamente l'Autorità competente e l'Ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente. L'omissione di dette comunicazioni, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-*undecies*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro;
 - il Gestore dovrà inserire tra i destinatari di tutte le comunicazioni relative all'AIA anche la società Valle Umbra Servizi S.p.A.;
9. di stabilire che, ai sensi dell'art. 208, comma 11, al momento dell'avvio effettivo

dell'esercizio dell'impianto, il Gestore dovrà prestare in favore della Regione Umbria - Corso Vannucci 96 - 06121 Perugia, P.IVA 01212820540 e C.F. 80000130544 una garanzia finanziaria per l'attività di gestione rifiuti svolta presso l'impianto in oggetto, pari a € 3.195.846,00 (tremilioncentonovantacinquemilaottocentoquarantasei/00), per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione più un anno. L'importo della garanzia finanziaria potrà essere ridotto in virtù del possesso da parte della ditta dei requisiti stabiliti dall'Allegato 3, parte 3) alla DGR n. 749 del 05/06/2003 e s.m.i.. Il Gestore dovrà prestare la garanzie finanziaria in modo che la stessa possa essere escussa dalla Regione anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, lettera c) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Regione si riserva di aggiornare l'importo delle garanzie finanziarie sulla base di eventuali atti che verranno successivamente emanati;

10. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D. Lgs. 152/2006, come modificato con D. Lgs. 46 del 04/03/2014, il riesame dell'autorizzazione con valenza di rinnovo è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di una istallazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Tale termine è esteso a 16 anni se l'istallazione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulta registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e a 12 anni se risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;
11. di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità fino alle scadenze di cui al precedente punto 10;
12. di precisare che, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fino alla pronuncia dell'Autorità competente in merito al riesame, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
13. di dare atto che il riesame è inoltre disposto sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque nei casi previsti dall'art. 29-*octies*, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
14. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni e provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
15. di stabilire che nel caso di emanazione di nuove norme che prevedano limiti e prescrizioni più restrittivi di quelli indicati nel presente documento, il Gestore è tenuto al rispetto di quanto fissato dalla nuova normativa in attesa del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
16. di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'Autorità Competente in materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione, alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla chiusura dell'impianto nonché a quanto previsto dall'art. 29-*quattordices* del medesimo decreto;
17. di stabilire che copia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, nonché i risultati del controllo delle emissioni previsti nell'Autorizzazione sono messi a disposizione del pubblico presso il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA pv Perugia;
18. di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai verbali delle Conferenze di Servizi e ai pareri acquisiti, alla società ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. e a tutti i Soggetti che hanno preso parte al procedimento;
19. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge;
20. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 10/01/2017

L'Istruttore

- Paola Angelini

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 10/01/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Paola Angelini

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 10/01/2017

Il Dirigente

- Emanuele Smacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2